



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli – VI sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Paola Martorana- ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nell'appello iscritto al n. 16850/2011 Ruolo Generale degli affari contenziosi

**TRA**

, rappresentato e difeso, come da procura a margine dell' atto di appello, dagli avv. Michele Liguori e Tiziana Conte

**APPELLANTE**

**E**

**Generali Assicurazioni S.P.A.**, quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione Autonoma del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Paolo Vitiello.

**APPELLATA**

**NONCHE'**

**Dossi Renzo**

**APPELLATO CONTUMACE**

**NONCHE'**



**Esposito Ciro**

APPELLATO CONTUMACE

**CONCLUSIONI:** Come da verbale d'udienza dell' 11.12.2015

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza nr. 27074/2010, depositata il 20 aprile 2010, con la quale il Giudice di pace di Napoli ha parzialmente accolto la sua domanda risarcitoria e condannato gli odierni appellati, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 2.200,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla sua persona e di € 1.021,15, a titolo di risarcimento dei danni arrecati al motoveicolo, all'orologio da polso ed agli indumenti che indossava in occasione del sinistro, oltre interessi e spese di lite, deducendo a sostegno sei motivi.

2. Dossi Renzo ed Esposito Ciro sono rimasti contumaci benché ritualmente citati.

3. La Generali Assicurazioni s.p.a., nella qualità, si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello.

4. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.

5. Con il primo ed il secondo motivo di appello l' appellante si duole dell' omessa quantificazione del danno biologico permanente e di una inadeguata quantificazione del danno biologico temporaneo.

Effettivamente, il Giudice di prime cure, senza fornire una specifica motivazione sul punto, non ha tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d' ufficio espletata nel



corso del giudizio di primo grado, da cui si evince che per effetto del sinistro oggetto di causa derivò all'istante una "frattura della clavicola sinistra e contusione escoriata della regione parietofrontale sinistra", determinanti un danno biologico permanente apprezzabile nella misura del 3%.

Non ravvisandosi ragioni per discostarsi dagli esiti di tale accertamento tecnico, in quanto fondato su una congrua valutazione dei postumi patiti, in relazione al tipo di lesioni riportate, e passando alla quantificazione dei danni, si deve esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, al di là della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.

Nel caso di specie, la liquidazione in via equitativa dello stesso deve essere eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfusa nell'art. 139 del codice delle assicurazioni), disciplina entrata in vigore, difformemente da quanto dedotto da parte appellante, prima del verificarsi del sinistro, avvenuto il 14.10.2002 .

In proposito si richiama il recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno



alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per "personalizzare", in presenza di alcune particolari condizioni soggettive.

Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona ed in assenza di peculiari circostanze, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato per la componente morale.

Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro( 29 anni) , della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi, all'attualità, l' importo di € 2.585,29, per danno non patrimoniale permanente (componente biologica e morale).

In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.

Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.

Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena "il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.", essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (14.10.2002) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma originaria di € 2.095,05, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.

Parzialmente fondato è anche il secondo motivo di appello, in cui l' appellante lamenta l' erronea liquidazione, per difetto, del risarcimento del danno da invalidità temporanea-



stimata dall' ausiliario in 40 giorni di ITT e 30 giorni di ITP- quantificato dal Giudice di pace nell' importo di € 2.200,00.

Tenuto conto dell' applicabilità delle tabelle in materia di micropermanenti di cui alla legge n. 57/01, nella versione vigente alla data di redazione della sentenza di primo grado ( 26.1.2010), il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere l' importo di € 42,28 per ogni giorno di incapacità temporanea totale, operando le debite riduzioni per i periodi di incapacità solo parziale.

In applicazione di tale parametro, avrebbe dovuto liquidare l' importo di € 1.691,2 a titolo di ITT ed € 634,2 per ITP, per un importo complessivo di € 2.325,4.

Pertanto, rispetto all' importo liquidato dal Giudice di pace, dovrà essere riconosciuto a titolo di "danno biologico temporaneo", l'ulteriore importo di € 125,4, importo liquidato sulla scorta dei valori attuali all' epoca della pubblicazione della sentenza di primo grado, che dovrà essere devalutato dal 20 aprile 2010- data di pubblicazione della sentenza di primo grado – al 14 ottobre 2002 e poi progressivamente rivalutato e maggiorato di interessi compensativi dal 14 ottobre 2002 alla data di pubblicazione della presente sentenza. La differenza complessiva dovuta ammonta ad € 169,39, di cui € 35,29 a titolo di interessi.

6. Con il terzo e il quarto motivo di appello l' impugnante lamenta una incongrua liquidazione dei danni al motociclo, all' orologio da polso e al vestiario e la mancata liquidazione del danno emergente per la rottura del casco, del telefono cellulare e per le spese mediche sostenute.

Segnatamente, l' odierno appellante si duole della inadeguata quantificazione, ad opera del Giudice di pace, dei danni al motociclo, all' orologio da polso e al vestiario, indistintamente liquidati nella misura complessiva di € 1.021,15, lamentando, con particolare riferimento ai danni al motociclo, che il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto delle risultanze della relazione tecnica di parte, in cui i predetti danni risultano, sulla scorta di un preventivo redatto dal perito, complessivamente quantificati nell' importo di € 7.186,76.

Va al riguardo evidenziato, in linea di principio, che il preventivo di spesa non è



dotato, a differenza di una fattura in senso proprio, di un'autonoma efficacia probatoria, potendo soltanto rappresentare per il giudice, nella prova *aliunde* fornita della sussistenza delle voci di danno ivi riportate, un criterio orientativo nella liquidazione del relativo quantum risarcitorio (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 11765 del 2013, secondo cui "*in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur"*").

Nella fattispecie in esame, inoltre, come emerge anche dalle annotazioni contenute nel predetto preventivo, " il costo delle riparazioni a perfetta regola d' arte supera il costo pre-sinistro del motoveicolo in oggetto".

Invero, già il prezzo corrisposto dal [ ] per l' acquisto del motoveicolo, in data 9.8.2001, e cioè più di un anno prima del verificarsi del sinistro, ammontava ad € 5.681,03, come appare evincibile dall' esame del certificato PRA versato in atti, e cioè ad una cifra sensibilmente inferiore a quella richiesta dalla parte appellante.

L' impugnante, nel formulare la censura, non tiene conto dunque dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, a norma dell'art. 2058 c.c., comma 2, il giudice, allorché sia richiesto il risarcimento in forma specifica, può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Si ha eccessiva onerosità, ai sensi della citata norma, quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente.

Ne consegue che, in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a



seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, in effetti si è proposta una domanda di risarcimento in forma specifica. Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato del automezzo, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una lucupletazione per il danneggiato. Ne consegue che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante, al risarcimento del danno per equivalente (Cass. 2402/1998; 15197/2004; 21012/2010; 259/2013).

Nel caso di specie, tenuto conto del valore di mercato del motoveicolo attoreo al momento dell'incidente -desunto dai dati di comune esperienza offerti dai listini usualmente adottati nel mercato dell'usato e dal prezzo di vendita corrisposto più di un anno prima ad opera del - e del valore del veicolo relitto, stima il Tribunale congruo, con valutazione equitativa ex art.1226 c.c., quantificare il pregiudizio ristorabile, con riferimento ai danni subiti dal motoveicolo, in complessivi euro 2.500,00.

Quanto ai danni all' orologio, di cui pure hanno riferito i testi escussi, e , deve essere riconosciuto l' importo di € 45,00, quale esborso documentato dalla ricevuta di pagamento versata in atti, recante la data del 14.12.2003 ( all.n14).

Con riferimento invece ai danni al vestiario, al telefono cellulare ed al casco, di cui pure hanno riferito i testi escussi, in difetto di prova di esborsi effettivamente sostenuti per procedere alla riparazione ( riguardo al telefono cellulare, risulta prodotto esclusivamente un preventivo, in cui viene indicata l' antieconomicità della riparazione, ed uno scontrino fiscale che si assume relativo all' acquisto, di cui non è certa la riconducibilità al telefono danneggiato), può procedersi ad una liquidazione equitativa, stimandone complessivamente l' importo, sulla scorta dell' esame dei rilievi fotografici in atti, in € 150,00, di cui € 50,00 per il danneggiamento degli indumenti, € 70,00 per il danneggiamento del telefono cellulare ed € 30,00 per il danneggiamento dei caschi, che dall' esame delle fotografie appaiono solo lievemente graffiati.



A tali importi devono essere altresì aggiunte le spese mediche sostenute in dipendenza del sinistro - con esclusione di quelle di cui agli scontrini fiscali che, in ragione dell' omessa indicazione dei farmaci acquistati, non appaiono univocamente riconducibili ai fatti di causa- per un importo complessivo di € 227,95.

Pertanto, in luogo dell' importo di € 1.021,65, per i danni alle cose e per spese mediche, dovrà essere riconosciuto l' importo di € 2.922,95.

L' importo di € 1.901,3, pari alla differenza tra l' importo liquidato nella presente pronuncia e quello di cui alla pronuncia di primo grado, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria, e degli interessi sul capitale progressivamente rivalutato dalla data del sinistro ( 14.10.2002), alla data di pubblicazione della presente sentenza.

7. Fondato appare altresì il quinto motivo di appello, con cui l' appellante ha lamentato l' omesso riconoscimento del “ danno da ritardo”, nella forma degli interessi compensativi sul capitale progressivamente rivalutato, sulle somme attribuite dal giudice di primo grado.

In merito agli interessi vanno dunque recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., sopra menzionata e ribadita da successive pronunce (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, 4 luglio 1997; 22 gennaio 1998, n.605, secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in





base ad un indice medio).

Tali interessi vanno calcolati, con riferimento ai danni alla persona liquidati dal Giudice di prime cure, sull'importo di € 2.200,00 devalutato dall'aprile 2010 (epoca di pubblicazione della sentenza di primo grado) alla data del sinistro e poi progressivamente rivalutato fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e sull'importo di € 1.021,15, liquidato dal Giudice di pace per i danni alle cose, progressivamente rivalutato dalla data del sinistro (14.10.2002) e fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, che per effetto della liquidazione ha attribuito al *quantum* dovuto il carattere di debito di valuta.

Volgendo alla determinazione delle spese di lite, va rilevato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 18837/2010).

Quest'ultima considerazione assorbe l'ultimo motivo di appello.

Orbene, mentre la liquidazione operata dal Giudice di prime cure, con riferimento al giudizio di primo grado, considerato pure lo scaglione applicabile da € 5.200,01 ad € 25.900,00, merita di essere confermata con riferimento agli onorari, in quanto pienamente rispettosa dei minimi tariffari di cui al DM n. 127 del 2004, e risultando dalla nota specifica un importo degli onorari ampiamente eccedente i minimi tariffari applicabili- tenuto conto della natura e complessità delle questioni controverse- i diritti devono essere determinati, in conformità della nota spese depositata nel giudizio di primo grado, nell'importo di € 3.786,55, in luogo del minore importo liquidato nella sentenza di primo grado.

Deve inoltre riconoscersi, ad integrazione delle spese liquidate dal Giudice di primo grado, l'importo di € 103,00, corrisposto al consulente tecnico di parte, come da fattura versata in atti.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'



appellata come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n.55/2014, con la precisazione che i valori medi proposti dalla tabella del citato regolamento vengono ridotti in ragione della natura della controversia e dell'attività concretamente espletata nelle diverse fasi del processo e tenuto conto, quanto agli esborsi, degli importi di cui alla nota specifica versata in atti.

P.Q.M.

---

Il Tribunale di Napoli- Sesta Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da \_\_\_\_\_ avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.° 27074/2010, così provvede:

1) In parziale accoglimento del primo e del secondo motivo d' appello, condanna la Generali Assicurazioni S.P.A., quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione Autonoma del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, Esposito Ciro e Dossi Renzo, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' appellante dell' importo di € 2.585,29, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, oltre interessi al tasso legale sulla predetto importo, devalutato all' ottobre 2002 ( € 2.095,05) di anno in anno rivalutato secondo indici Istat FOI, dal 14.10.2002 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (complessivi € 3.265,41), nonché della ulteriore somma di € 125,4 rispetto a quella già liquidata dal Giudice di prime cure, a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, oltre rivalutazione secondo indici Istat ed interessi come da motivazione (per complessivi € 169,39, di cui €35,29 a titolo di interessi);

2) In parziale accoglimento del terzo e del quarto motivo d' appello, condanna gli appellati Generali Assicurazioni S.P.A., quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione Autonoma del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, Esposito Ciro e Dossi Renzo, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' appellante dell'ulteriore importo, rispetto a quello liquidato dal Giudice di primo grado,



a titolo di risarcimento del danno al motociclo, all' orologio, al telefono cellulare, al casco, al vestiario e per spese mediche sostenute, di € 1901,3, oltre rivalutazione secondo indici Istat ed interessi al saggio legale su tale importo progressivamente rivalutato dall' ottobre 2002 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;

3) In accoglimento del quinto motivo di appello, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento degli interessi al saggio legale sull' importo di € 2.200,00, devalutato dal 2010 alla data del sinistro e poi progressivamente rivalutato fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, e sull' importo di € 1.021,15, progressivamente rivalutato dalla data del sinistro ( 14.10.2002) e fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali sulle somme riconosciute dal primo giudice, maggiorate degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e sino al soddisfo;

4) condanna gli appellati, in solido tra loro, alla refusione in favore dell' appellato dell' importo di € 3.786,55, a titolo di diritti relativi al giudizio di primo grado, in luogo del minore importo liquidato nella sentenza impugnata, e dell' ulteriore importo, a titolo di spese vive, di € 103,00, ferme le ulteriori statuizioni in punto di onorari ed esborsi, con attribuzione;

5) condanna gli appellati, in solido tra loro, alla refusione in favore dell' appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 476,92 per esborsi ed € 2.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione.

Napoli, così deciso il 2.5.2016

Il Giudice

Dr.ssa Paola Martorana

